

(N. 1284)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **BISANTIS** e **ACCILI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 2 LUGLIO 1970

Norme riguardanti le elezioni e la durata degli organi della Cassa di previdenza e di assistenza a favore degli avvocati e procuratori

ONOREVOLI SENATORI. — Si presenta la necessità di adeguare convenientemente le norme che regolano la costituzione degli organi della Cassa di previdenza e di assistenza a favore degli avvocati e procuratori legali a quelle che disciplinano la medesima materia delle altre casse dei liberi professionisti, in modo da sviluppare concretamente l'azione, del resto già in parte intrapresa, intesa a stabilire le condizioni per la costituzione di un consorzio tra gli enti previdenziali ed assistenziali anzidetti e successivamente l'unione degli stessi.

Presso la sede della Cassa forense in Roma è stato già da anni creato un comitato di intesa fra tutte le anzidette casse per trattare i problemi di comune interesse e predisporre insieme dei servizi con reciproco risparmio di spese.

Le tre casse degli avvocati, dei dottori commercialisti e dei ragionieri e periti commerciali hanno già in comune alcuni uffici, quali quelli concernenti l'applicazione della marca detta appunto « comune ».

Quindi, come dianzi accennato, l'opera in questo senso è già iniziata e l'esperienza acquisita consiglia di procedere per questa strada con la massima attenzione e gradatamente, per non nuocere allo scopo da raggiungere.

Il disegno di legge che sottoponiamo alla vostra approvazione vuole essere un ulteriore passo in avanti su tale strada, in quanto prevede che gli amministratori della Cassa forense rimangano in carica per quattro anni dalla data della entrata in vigore della nuova legge e che, alla scadenza del loro mandato, possano essere rieletti soltanto una volta, come è previsto dalle altre casse dei liberi professionisti.

In questo modo si armonizzano anche le scadenze e le elezioni degli organi della Cassa, eliminando gli attuali sfasamenti tra comitato dei delegati e consiglio di amministrazione.

Infatti l'articolo 10 della legge 5 luglio 1965, n. 798, sancisce: « Il presidente, il co-

mitato dei delegati, i componenti del consiglio di amministrazione e i componenti del collegio dei revisori dei conti della Cassa durano in carica quattro anni e non possono essere immediatamente rieletti », e l'articolo 7 della legge 12 marzo 1968, n. 237, dispone: « I componenti del consiglio di amministrazione durano in carica quattro anni e non sono immediatamente rieleggibili. Il consiglio si rinnova parzialmente ogni due anni.

Nel primo biennio la rinnovazione parziale si effettua con la elezione di quattro componenti; nel successivo biennio si effettua con la elezione degli altri cinque componenti ».

Siamo sicuri, con questo disegno di legge, di confermare un indirizzo auspicato dagli onorevoli senatori e quindi nutriamo fiducia che il disegno di legge, che sottoponiamo all'attenzione del Senato, possa essere rapidamente approvato.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il presidente, il vice presidente, il comitato dei delegati ed i componenti del consiglio di amministrazione, della giunta esecutiva e del collegio dei revisori dei conti della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore degli avvocati e procuratori legali durano in carica quattro anni, a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, e possono successivamente essere rieletti soltanto una volta.

Art. 2.

Sono abrogati l'articolo 10 della legge 5 luglio 1965, n. 798, e gli articoli 7 e 8 della legge 12 marzo 1968, n. 237.

Art. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.